

ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'ARCHIVIO STORICO DI EMPOLI - APS"
VIA TORRICELLI 58/A 50053 EMPOLI



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

In data 19 MARZO 2021 alle ore 18,15, sulla piattaforma Google Meet, si è svolta, a seguito di specifica convocazione, l'**Assemblea straordinaria dei soci** della suddetta associazione per discutere e deliberare sul seguente o.d.g:

Revisione dello Statuto, a seguito della nuova normativa sul terzo settore: esame ed approvazione della bozza

Sono presenti: Arrighi Vanna (Presidente), Baccetti Carlo, Bellucci Franca (Consigliera), Bertini Antonella (Consigliera), Boldrini Elisa, Bruscino Andrea, Castellacci Anna, Catagni Marinella, Ceccarini Maurizio, Cheti Alberto, Colella Claudia, Del Vivo Caterina, Guardini Alessio, Lazzeretti Fernando, Mollica Vincenzo, Mostardini Elena, Papalini Chiara, Papanti Alessandro, Sani Leonardo, Santini Raffaello, Terreni Luciano, Terreni Stefania (Segretaria), Vanni Desideri Andrea, Viti Stefania. (24). Partecipano a mezzo di delega altri 10 soci (in calce si riporta il nome dei relativi delegati): Ancillotti Franco e Spinelli Massimiliano (Stefania Terreni), Pagli Fabrizio e Lari Pietro (Cheti Alberto), Berti Fausto e Fattori Daniela (Arrighi Vanna), Mostardini Elena e Capretti Nilo (Lazzeretti Fernando); Fabiani Giuseppe e Lovito Daniele (Papalini Chiara).

Assume la Presidenza la Presidente Vanna Arrighi, verbalizza la segretaria Stefania Terreni.

La Presidente, facendo constatare che alla riunione partecipano direttamente o per delega 34 soci sul totale di 47, evidenzia la piena legittimità dell'Assemblea stessa a deliberare sull'argomento posto all'o.d.g. (l'art. 13 dello statuto prevede per tale ipotesi la presenza di 2/3 dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti). Passando poi all'argomento da trattare, ricorda che la nostra Associazione, iscritta recentemente al registro regionale quale APS, deve procedere ad adeguare lo statuto stesso alla nuova normativa vigente in materia. Questo consentirà la migrazione dell'associazione dal Registro regionale delle APS al RUNTS.

La Presidente ricorda che si è quindi proceduto alla revisione dello statuto vigente apportando anche altre modifiche ritenute adeguate e pertinenti alle esigenze negli anni verificate; la nuova bozza è stata esaminata ed approvata dal Consiglio Direttivo. Ricorda che i soci la hanno ricevuta in allegato all'avviso di convocazione.

Cede quindi la parola al socio Fernando Lazzeretti che ha più direttamente seguito l'iter di adeguamento il quale, evidenziando come la bozza stessa sia stata elaborata con la supervisione del Cescvot (tenendo presente anche la bozza di statuto da tale Associazione diffusa) e del nostro commercialista, passa ad illustrare i punti più significativi dei cambiamenti resisi necessari e/o opportuni.

Terminata l'esposizione e prima di passare all'approvazione dello statuto si invitano i presenti ad esprimere eventuali osservazioni. Nessuno ha preso la parola per interventi e osservazioni; pertanto si procede all'approvazione per chiamata dei singoli soci da parte della segretaria. Tutti hanno espresso voto favorevole, pertanto il nuovo statuto è approvato alla unanimità.

L'Assemblea straordinaria cessa alle ore 18.50

La riunione prosegue con l'**Assemblea ordinaria** (omissis)

La Segretaria
(Stefania Terreni)

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI

Atto registrato il 9 APR. 2021 al n° 468

Serie 3-N 4 originali Esatti euro 200,00

L'ADDETTO
Bertini Eugenia

La Presidente
(Vanna Arrighi)



ASSOCIAZIONE

«AMICI DELL'ARCHIVIO STORICO DI EMPOLI – APS»

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 – Denominazione – Scopi – Sede – Durata

L'Associazione di promozione sociale denominata «AMICI DELL'ARCHIVIO STORICO DI EMPOLI – APS» svolge la sua attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” o “cts”) e successive modifiche. L'Associazione ha sede in Empoli, all'indirizzo comunicato all'Amministrazione competente.

L'Associazione potrà integrare la propria denominazione con l'acronimo ETS al perfezionarsi dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, quando lo stessa sarà efficace, senza che ciò richieda modifiche dello statuto.

L'associazione non ha scopo di lucro e la durata è illimitata.

Articolo 2 – Finalità

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D, art. 5 Codice del Terzo settore);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera F, art. 5 Codice del Terzo settore);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera I, art. 5 Codice del Terzo settore);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera K, art. 5 Codice del Terzo settore).

In particolare l'Associazione si propone di promuovere e tutelare la cultura e la storia locale valorizzando e facendo conoscere ad un pubblico ampio i fondi archivistici conservati nell'Archivio comunale di Empoli e negli archivi presenti sul territorio.

A tal fine l'Associazione esplica la propria attività collaborando con l'Archivio storico per la realizzazione di ricerche storiche, mostre di documenti, pubblicazioni di lavori attinenti la storia del territorio, attività didattica per le scuole e visite guidate per adulti. Per il raggiungimento di obiettivi specifici l'Associazione intende rapportarsi con altri organismi che perseguano finalità analoghe alle proprie. L'Associazione, inoltre, collabora alla individuazione, salvaguardia e recupero di archivi e fondi archivistici di Enti e privati collegati al territorio empolesse.

Vanno bene

Stefano

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



Articolo 3 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né in forma indiretta. Non distribuisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti per legge.

Pertanto l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore

Articolo 4 – Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio. Tali bilanci dovranno essere portati all'approvazione dell'assemblea dei soci che deve tenersi entro la data del 30 Aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale

Il bilancio annuale deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti e agli associati (informativa sociale, c.2 art 14 Codice del Terzo Settore);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale (bilancio sociale, c.1 art 14 Codice del Terzo Settore).

Articolo 5 – Soci, diritti e doveri

Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini – senza distinzione di sesso, età, religione, etnia o ceto sociale – interessati all'attività dell'Associazione stessa che ne facciano domanda dichiarando, oltre i dati personali (nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti

Vanno

Stefano

telefonici e indirizzo di posta elettronica), di accettare incondizionatamente il presente statuto e di rispettare le deliberazioni degli organi sociali. L'adesione a socio di un minore deve avvenire previo consenso di un genitore da esprimersi mediante sottoscrizione della relativa domanda.

Le domande di ammissione sono vagliate dal Consiglio Direttivo con decisioni assunte secondo criteri non discriminatori. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Eventuali deliberazioni di rigetto devono essere comunicate, con motivazione, entro 60 giorni agli interessati che potranno, nei 60 giorni successivi, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli appartenenti ad un comportamento che non nuoccia al buon nome dell'Associazione ed al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua nella misura decisa dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio può venir meno per dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo, morte, nonché, con delibera del Consiglio Direttivo stesso, per mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti dallo stesso Consiglio ed infine, con delibera dell'Assemblea, per accertati motivi di incompatibilità. Il Consiglio Direttivo procederà nella prima riunione di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci.

Il socio escluso ha la possibilità di ricorrere all'appello dell'assemblea dei soci, la quale si esprimerà nella prima riunione utile.

La quota associativa non può essere restituita al socio uscente né può essere trasmessa.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

I volontari stessi svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'associazione può in caso di particolare necessità, e solo in parte, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

L'assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo;

L'organo di Controllo e revisione, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Articolo 7 – Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

Essa ha i seguenti compiti:

1. nominare ogni tre anni i componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto, l'organo di controllo e revisione;



Vanna

Stefano

2. approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuale;
3. decidere il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
4. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. deliberare sulla esclusione degli associati per i casi diversi dal semplice mancato pagamento della quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
6. deliberare sulle modificazioni dello Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
7. approvare il programma annuale dell'associazione;
8. proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
9. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
10. deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci;
11. deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con le formalità di cui sopra;
12. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea è convocata dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci; può essere, inoltre, convocata su richiesta di almeno due consiglieri o di un quinto dei soci.

L'assemblea straordinaria è convocata per modificare lo Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione.

La convocazione dell'assemblea, recante data, ora, luogo e l'ordine del giorno, sarà comunicata ai soci con almeno otto giorni di anticipo per lettera non raccomandata e/o per comunicazione mail e per affissione all'albo dell'Associazione.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci che siano stati ammessi da almeno 3 mesi ed abbiano provveduto al pagamento della quota sociale. I soci minorenni esercitano il diritto di voto mediante rappresentanza da parte di uno dei due genitori.

Articolo 8 – Assemblea, attività, deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati per delega.

Il voto è di norma palese, tranne quando le decisioni riguardano problemi attinenti alle persone ed alla qualità delle stesse o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare due deleghe in sostituzione di soci assenti.

In seconda convocazione, da prevedersi almeno due ore dopo la prima convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza di entrambi, da persona nominata dall'assemblea stessa, e provvederà anche alla nomina di un Segretario e, se del caso, di due scrutatori.

Spetta al Presidente il controllo della regolarità delle deleghe e del diritto d'intervento all'assemblea in genere. Delle riunioni dell'assemblea sarà redatta, su apposito libro, un verbale che sarà firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 9 – Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ed un massimo di cinque membri, scelti fra gli associati e eletti dall'assemblea.

Il Consiglio dura in carica tre anni e, comunque, fino all'assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, ove complessivamente in numero inferiore alla metà, si provvede a sostituire i membri con la lista dei non eletti. Nel caso il numero complessivo sia superiore alla metà, il Presidente convoca una nuova assemblea dei soci che provvede alla elezione di nuovi consiglieri per i posti resisi vacanti.

I membri del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e autorizzate.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta il Presidente, anche a richiesta di altri membri, lo ritenga necessario.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero dal consigliere più anziano.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- stabilire l'ammontare della quota associativa;
- deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente;
- deliberare circa l'ammissione dei soci o l'esclusione degli stessi per mancato pagamento della quota sociale secondo quanto dal Consiglio stesso stabilito.

Articolo 10 – Presidente e altre cariche interne al Consiglio

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, che restano in carica per tutta la durata del mandato.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

Ha la responsabilità generale del buon andamento di tutte le attività dell'associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e riferisce al Consiglio direttivo in merito all'attività svolta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente – ed in sua assenza al Vice Presidente - è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. La firma del Vice Presidente testimonia l'impedimento del Presidente.

Il Segretario coadiuva il Presidente in tutte le sue attività e coordina le attività di comunicazione interna e provvede al disbrigo della corrispondenza, provvede alla tenuta e all'aggiornamento del

Vanno

Vanno

Stefano

Stefano

registro degli aderenti; redige, sottoscrive e conserva i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere provvede alla tenuta della contabilità dell'Associazione, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

Le figure del Segretario e Tesoriere possono essere anche riunite in unica persona.

Articolo 11 – Organo di controllo e revisione

Alla ricorrenza dei presupposti indicati dagli articoli 30 e 31 del d.lgs. 117/2017, sarà nominato un organismo anche monocratico di controllo secondo i requisiti e con le funzioni indicate dal medesimo articolo 30 d.lgs.117/2017 ed allo stesso saranno affidati anche i compiti dell'organo di revisione laddove ne ricorrano i criteri per l'adozione ai sensi dell'art.31 d.lgs.117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 12 – Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri facendone richiesta scritta al Presidente.

Articolo 13 – Modifiche statutarie

Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione, convocati in assemblea straordinaria, e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Valerio

Stefano

Articolo 14 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

Ove non si raggiunga tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno dieci giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato nel corso della terza convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti con maggioranza assoluta di questi.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio; è assolutamente esclusa la devoluzione ai soci o ad altri enti con scopo di lucro.

Articolo 15 – Rinvii

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore, continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Stefano C. C.

Vincenzo P.



